



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 20 marzo 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 3/2024 SALERNUM BARONISSI - A.S.D. SAPRI CALCIO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Salernum Baronissi con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe, per (presunto) superamento da parte della Società Sapri Calcio del limite massimo dei calciatori cc.dd. "under" da impiegare in campo (in violazione del C.U. di questo C.R. Campania n. 1 del 07.07.2023); lette le controdeduzioni presentate dalla reclamata Sapri Calcio con cui quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per superamento dei termini "abbreviati" previsti per le ultime tre giornate di campionato (giusta C.U. FIGC n. 156/A del 02.02.2024); rilevato, a seguito dei necessari accertamenti di competenza, che: a) le osservazioni in rito del Sapri Calcio non colgono nel segno, considerato che la gara oggetto di reclamo rappresenta la sestultima giornata di campionato (e, dunque, non rientra nel novero di applicazione della precitata disciplina invocata dal Sapri Calcio); b) il reclamo si palesa fondato, in considerazione della partecipazione e utilizzo (confermata dal referto di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata) di complessivi tre calciatori di categoria "under" e, precisamente: Brunetti Diaz Santiago e Braghetto Ezio Alessandro, inseriti in distinta e impiegati dal Sapri come titolari, nonché Jarju Mamodou, entrato in campo in sostituzione di Braghetto; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ex art. 67 C.G.S., delibera, in applicazione dell'art. 10 C.G.S., così come invocato dalla reclamante, di infliggere all'ASD Sapri Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; di infliggere all'ASD Sapri Calcio l'ammenda di Euro100,00; di inibire il Dirigente Accompagnatore dell'ASD Sapri Calcio, il Sig. Mileo Francesco, fino al 28.03.2024; dispone restituire il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo

avv. Daniele Graziano

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A.S.D. SAPRI CALCIO

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2024

MILEO FRANCESCO

(A.S.D. SAPRI CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 3/2024 C.S. LENTISCOSA - SUPERSANTOS F.C.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Supersantos F.C. con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Zuccara Agatino Michele (nato il 01.09.1990) in posizione irregolare ai fini del tesseramento (in quanto presunto titolare di due numeri di matricola FIGC diversi) e ai fini disciplinari per non aver scontato n.6 gare effettive inflitte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Salerno con Comunicato Ufficiale n.73 del 18 maggio 2023 ; rilevato, a seguito degli accertamenti di competenza, che: a) non sono state presentate controdeduzioni dalla reclamata; b) il calciatore in questione risulta registrato con due matricole, sulla base di un unico, identico, documento di identità che risulta inserito in distinta di gara per le società cui ha disputato gare ufficiali; c) dall'esame dei referti di gara della Società Atletico San Marco, Zuccara risulta inserito in distinta e identificato con il suddetto documento di identità; d) il calciatore in parola risulta, inoltre, squalificato per n. 6 giornate, giusta C.U. n.73 del 18 maggio 2023; e) dalla verifica delle distinte di gara delle successive gare ufficiali disputate dal calciatore Zuccara allora quando era tesserato tra le fila della società Polisportiva Marina è emerso che lo stesso non è stato inserito in distinta di gara nelle gare: Polisportiva Marina - Faraone del 07/10/2024, Polisportiva Marina - Macchia del 21/10/2024, Polisportiva Marina - Olevanese del 05/11/202, Giffonese - Polisportiva Marina del 11/11/2023, Polisportiva Marina - Calcio Campagna del 18/11/2023 - U.S. Poseidon - Polisportva Marina del 25/11/2023 e Polisportiva Marina Sassano Calcio del 02/12/2023 pertanto risultano scontate le n.6 giornate di squalifica attribuitegli; rilevato d'altro canto, che la natura e la portata della censura prospettata in reclamo, esulando ogni valutazione di questo giudice in ordine a tali doglianze inducono quest'organo giudicante a rimettere ogni valutazione in merito alla competente Procura Federale; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione ex art. 67 C.G.S., delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 10 C.G.S. comma 5 lettera a), di dichiarare la regolarità della gara e di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/1 in ordina la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i necessari accertamenti e le conseguenti determinazioni; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Daniele Graziano**

Pubblicato in NAPOLI il 20 marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**